



Modalità di adesione a FonARCom

FonARCom consente alle aziende di realizzare **piani formativi** a vantaggio delle risorse umane e dello sviluppo aziendale, abbattendo i costi della **Formazione Continua**.

L'adesione a **FonARCom** è gratuita perché permette di utilizzare il **versamento INPS 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo** (già versato dalle aziende per i propri dipendenti) per l'aggiornamento delle competenze del personale.

Al contrario, se l'azienda non aderisce a un **Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua**, queste risorse vengono incamerate dal sistema pubblico e l'impresa non può più intervenire sulla loro gestione.

L'adesione a FonARCom è semplice e gratuita

Puoi effettuarla attraverso il Modello di Denuncia Aziendale del flusso Uniemens dell'INPS, all'interno dell'elemento "FondoInterprof", attivando l'opzione "Adesione" con la seguente procedura:

1. Selezione del codice REVO (per i dipendenti) e del codice REDI (per i dirigenti) per la revoca dell'adesione ad altri Fondi (si consiglia di eseguire questa procedura anche in caso di assenza di un'adesione pregressa).
2. Selezione contestuale del codice FARC e del numero di dipendenti a tempo determinato e indeterminato.
3. Selezione contestuale del codice FARC e del numero di dipendenti e anche, se presenti, dei dirigenti.
4. **Nel caso di aziende agricole**, occorre utilizzare il Modello di Denuncia Contributiva UNIEMENS **Posagri** indicando per esteso il nome "FONARCOM" (dal 1° maggio 2020 la procedura di invio dei dati retributivi e contributivi degli operai agricoli, mediante DMAG, è stata sostituita dalla trasmissione mensile tramite flusso UNIEMENS PosAgri).

L'adesione **può essere manifestata in qualunque momento** dell'anno ed è effettuata **una tantum** (non va ripetuta per i mesi/anni successivi).

L'effetto dell'adesione decorre dal mese di competenza della Denuncia Aziendale nel quale è stato inserito il codice FARC.

Puoi verificare se la tua azienda aderisce o meno a un Fondo accedendo al "Cassetto Previdenziale" sul sito INPS (Gestioni complementari/Fondinterprof).

Maggiori dettagli

Le categorie dei destinatari ammessi sono:

- lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all'Art. 25 della Legge n. 845/1978,
- dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato
- dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione
- soci lavoratori di cooperativa (ai sensi della legge n. 142/2001)
- soci lavoratori di cooperativa (di cui al DPR n. 602/70)
- personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato
- apprendisti
- lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non prestano servizio in azienda
- lavoratori in CIG
- destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)